



Dott. Francesco Previti
Notario

ALLEGATO DI LETTERA "A" DELLA RACCOLTA N. 19.631 =====

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "KUSEKA Zambia per il diritto
all'istruzione Onlus" =====

===== ART. 1 =====

===== (Denominazione e sede) =====

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associa-
zione denominata: "KUSEKA Zambia per il diritto all'istruzio-
ne Onlus" con sede in Chiusi (Si) Piazza XXVI Giugno 1944 n.

24. =====

La variazione di sede legale non comporta modifica statuta-
ria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competen-
ti. =====

2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pub-
blico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o l'acronimo "ONLUS". =====

===== ART. 2 =====

===== (Finalità) =====


1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e per-
segue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. =====

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, es-
sere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. =====

3. Le finalità che si propone sono in particolare: =====

a) sostegno progetti caritatevoli in Africa; =====

b) sostegno ad attività di promozione del diritto all'istru-



	zione in Africa; =====	
	c) sostegno ad attività di promozione di progetti di cooperazione e sviluppo in Africa finalizzati alla lotta contro la povertà. =====	
	4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. =====	
	===== ART. 3 =====	
	===== (Soci) =====	
	1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. =====	
	2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. =====	
	3. Ci sono 4 (quattro) categorie di soci: =====	
	- ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); =====	
	- volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito); =====	
	sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); =====	

banemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). =====

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. =====

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione =====

===== ART. 4 =====

===== (Diritti e doveri dei soci) =====

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. =====

2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. =====

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. =====

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. =====

===== ART. 5 =====

===== (Recesso ed esclusione del socio) =====

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. =====

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. =====

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. =====

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al giudice ordinario. =====

===== ART. 6 =====

===== (Organi sociali) =====

1. Gli organi dell'associazione sono: =====

- Assemblea dei soci; =====

- Consiglio direttivo; =====

- Presidente; =====

2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. =====

===== ART. 7 =====


===== (Assemblea) =====

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. =====

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. =====

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. =====

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. =====



===== ART. 8 =====

===== (Compiti dell'Assemblea) =====

L'assemblea deve: =====

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; =====
- fissare l'importo della quota sociale annuale; =====
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; =====
- approvare l'eventuale regolamento interno; =====
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; =====
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. =====

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio direttivo non hanno voto.

3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. =====

===== ART. 11 =====

===== (Consiglio direttivo) =====

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. =====

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. =====

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. =====

4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. =====

===== ART. 12 =====

===== (Presidente) =====

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. =====

===== ART. 13 =====

===== (Risorse economiche) =====

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: =====

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

===== ART. 14 =====

===== (Rendiconto economico-finanziario) =====

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, deposi-

tato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. =====

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. =====

===== ART. 15 =====

===== (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) =====

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 (no-ve) ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. =====

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====

===== ART. 16 =====

===== (Disposizioni finali) =====

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. =====

F.to Federico Spinucci =====


F.to Ludovica Cavallari de Caballaria =====

F.to Alessandro Fiorini =====

F.to Francesco PREVITI Notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITA DELLE FIRME DI LEGGE. ==

CHIUSI, li 10 GENNAIO 2017 =====

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal line and a small flourish.